

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 marzo 1994

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla **Gazzetta Ufficiale** per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994	Scioglimento del consiglio comunale di Camposano . Pag 6
Scioglimento del consiglio comunale di Asti . . . Pag 4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994	Scioglimento del consiglio comunale di Grugliasco . Pag. 6
Scioglimento del consiglio comunale di Cormons . Pag 4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994	Scioglimento del consiglio comunale di Alvignano . . Pag 7
Scioglimento del consiglio comunale di Alatri . . . Pag 5	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Lariano . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Piacenza . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Alghero . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore.
Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Porretta Terme.
Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardauli . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmi . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Stefanaceni.
Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 29 dicembre 1993, n. 598.

Regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori Pag. 12

DECRETO 30 dicembre 1993.

Versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sulle rendite AVS da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 21

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.
Pag. 22

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Agnano 1994 Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 febbraio 1994

Annullamento del decreto ministeriale 21 settembre 1993 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani installatori edili affini a r.l.», in Corsico, e la nomina del commissario liquidatore.
Pag. 23

DECRETO 10 febbraio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Analisi e ricerca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 24

DECRETO 21 febbraio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Produttori salentini associati a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore Pag. 24

DECRETO 21 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio cooperativo COAVI (Consorzio avicunicolo) - Soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 25

Ministero del tesoro

DECRETO 3 marzo 1994.

Modificazione delle soglie delle partecipazioni rilevanti al capitale delle società Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a. ai fini dell'informazione all'organo di controllo e al mercato Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 25

CIRCOLARI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 10 febbraio 1994.

Applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, in materia di edilizia sanitaria Pag. 30

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOI ARE 28 febbraio 1994, n. 4/94.

Art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alle direttive-circolari numero 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 e n. 15/93 (protocollo n. 3397/93/7.491) del 16 aprile 1993, riguardanti: «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali» pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991 e n. 92 del 21 aprile 1993 Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 3 marzo 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 51

Ministero dell'interno: Approvazione del nuovo statuto della fabbrica della Maramma del duomo di Monreale, in Monreale Pag. 51

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dai signori Patania Francesco e Lo Bianco Carmelo, soci della S.d.f. «Patania e Lo Bianco» di Vibo Valentia Pag. 51

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti società cooperative Pag. 51

Università di Messina: Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 51

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993) Pag. 52

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 10 febbraio 1994, n. 302/U.L., concernente: «Applicazione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Appalti e concessioni di lavori pubblici». (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994) Pag. 52

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

94G0164

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Asti, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligenza così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Asti è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Priore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Asti si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 5 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 9 e 28 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35/13.1/5 Gab del 5 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill. ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Asti ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Priore.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cormons.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cormons (Gorizia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cormons (Gorizia) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Flavio Mantini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cormons (Gorizia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 gennaio 1994 da dieci consiglieri.

Il prefetto di Gorizia ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b) n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 132/1026,93 Gab. del 4 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cormons (Gorizia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Flavio Mantini.

Roma 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Alatri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alatri (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1991, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera c), e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alatri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Vetrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alatri (Frosinone) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 6822 E-3 del 19 luglio 1993, notificato al sindaco ed ai revisori dei conti in data 16 settembre 1993, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1991.

Il citato decreto, che approva il piano di risanamento finanziario adottato dal comune di Alatri con delibera consiliare n. 49 datata 30 ottobre 1991, disponeva l'obbligo di approvazione del bilancio di previsione del 1991 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Atteso l'inadempimento dell'amministrazione, la sezione decentrata per il controllo sugli atti degli enti locali della provincia di Frosinone, con provvedimento n. 10135/3 del 22 ottobre 1993, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Deciso infruttuosamente anche tale termine senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente, il comitato regionale di controllo, con decisione n. 11200/1 datata 17 novembre 1993, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 in data 4 gennaio 1994.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera c), e dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alatri (Frosinone) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Vetrano.

Roma 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Camposano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Camposano (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camposano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fernando Mone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camposano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 27 ottobre, del 10 novembre e del 3 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 014648/Gab./EE.LL. del 7 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camposano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fernando Mone.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

9411426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Grugliasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre-5 dicembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Grugliasco (Torino) ed il sindaco, nella persona del signor Domenico Bernardi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 1993, con il quale il predetto amministratore è stato rimosso dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Grugliasco (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grugliasco (Torino) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre-5 dicembre 1993, con l'elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Bernardi.

Successivamente il predetto amministratore con provvedimento del 21 dicembre 1993, è stato rimosso dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, essendo stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 110 e 81 e p.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la rimozione del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grugliasco (Torino).

Roma 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Alvignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Alvignano (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta

Art. 1

Il consiglio comunale di Alvignano (Caserta) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alvignano (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 28 dicembre 1993, da undici consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*) n. 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6247/134 Gab del 29 dicembre 1993, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alvignano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Lariano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Lariano (Roma) ed il sindaco, nella persona del sig. Tiberio Bartoli,

Considerato che il predetto amministratore, in data 9 gennaio 1994, è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Il consiglio comunale di Lariano (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lariano (Roma) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Tiberio Bartoli.

Il citato amministratore, in data 9 gennaio 1994, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lariano (Roma).

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno. MANCINO

94A1429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Piacenza, a causa delle dimissioni presentate da trentasei consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piacenza è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Perricone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piacenza — al quale la legge assegna cinquanta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 gennaio 1994, da trentadue consiglieri, precedute da quelle rassegnate da altri quattro componenti del civico consesso, tra cui il sindaco

Il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18, Gab del 12 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piacenza ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Perricone

Roma 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1430

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Alghero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alghero (Sassari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alghero (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alghero (Sassari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente infatti, le sedute del 10 novembre del 2° 17 e 22 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto pertanto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato del quale ha disposto, con provvedimento n. 4498/12531/Scitt del 31 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alghero (Sassari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Gullotta.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Frattaminore (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Eugenia Valente è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 6 dicembre 1993, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1 lettera b) n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 014647/Cab FFIL del 7 dicembre 1993 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eugenia Valente.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Porretta Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Porretta Terme (Bologna), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porretta Terme (Bologna) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio D'Acunto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porretta Terme (Bologna) - al quale la legge assegna venti membri - si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri;

Il prefetto di Bologna, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato. Dispendone, nel contempo, con provvedimento n. 1830/13.12 Gab. del 30 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porretta Terme (Bologna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio D'Acunto.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardauli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ardauli (Oristano), a seguito delle dimissioni di tre dei quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostruire gli organi di amministrazione dell'ente, negligenza così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardauli (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Donatella Toresi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardauli (Oristano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre dei quattro assessori, in data 22 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostruzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 26 novembre e del 20 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 2669/93/1° del 22 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardauli (Oristano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Donatella Toresi.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Palmi (Reggio Calabria) a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, alle quali si aggiunge la vacanza di tre consiglieri la cui procedura di surroga non è stata perfezionata, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Panzera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri, alle quali si aggiunge la vacanza di tre consiglieri la cui procedura di surroga non è stata perfezionata.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 45/94 Gab del 24 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Panzera.

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Stefanaceni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Stefanaceni (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del signor Giovambattista Lopreato;

Considerato che il comitato regionale di controllo ha annullato la delibera di convalida dell'elezione del citato amministratore alla carica di sindaco, in quanto operante a carico dello stesso una causa di ineleggibilità preesistente, non sanabile, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Stefanaceni (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Stefanaceni (Catanzaro) è stato rinnovato, nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovambattista Lopreato.

Il citato amministratore è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di truffa, con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile in data 3 giugno 1987.

La delibera di convalida della elezione del sig. Giovambattista Lopreato alla carica di sindaco è stata annullata dal comitato regionale di controllo con atto n. 1174 del 6 dicembre 1993, sussistendo nei suoi confronti una causa di ineleggibilità preesistente, non sanabile, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993 n. 81, che costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stefanaceni (Catanzaro).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1436

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1993, n. 598.

Regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, modificato dall'art. 20, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che demanda all'emanazione di decreti interministeriali la fissazione di particolari modalità per l'adempimento degli obblighi di acquisizione e trasmissione dei relativi dati e notizie da parte delle aziende di credito, degli istituti di credito speciale, delle società finanziarie e fiduciarie e di intermediari che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione;

Visto l'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il quale prevede, per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del citato art. 7, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni,

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle citate norme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/92 espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione protocollo n. 301265 inviata il 4 giugno 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2.

1. Gli intermediari che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite negli allegati 1 e 3 al presente decreto.

2. Gli intermediari che non si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su modello conforme agli allegati 2 e 4 al presente decreto.

3. La prima comunicazione, relativa al periodo dal 30 aprile 1990 al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su supporto magnetico o cartaceo, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le successive comunicazioni, concernenti le intermediazioni o gli interventi effettuati in ciascun anno solare, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del commercio con l'estero
BARALIA

Visto, il Guardasigilli CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Registro n. 1 Finanze foglio n. 172

ALLEGATO I

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI1 *Avvertenze generali*

Per l'invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i seguenti tipi di supporto magnetico:

- nastri magnetici a bobina
- nastri magnetici a cartuccia per le unità a nastro tipo «IBM 3480»
- dischetti magnetici

Tutti i supporti magnetici devono essere accompagnati da una comunicazione cartacea (vedi allegato 2, modello di tipo I «dati dell'intermediario») sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzato secondo l'ordinamento dell'ente stesso.

2 *Caratteristiche dei nastri magnetici a bobina*

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- numero di tracce 9,
- numero di caratteri per pollice 1600/6250,
- tipo di codifica EBCDIC o ASCII,
- non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 280 caratteri, la lunghezza del record fisico è di 14 000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 record logici.

3 *Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia*

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- numero di tracce 18,
- numero di caratteri per pollice 38 000,
- tipo di codifica EBCDIC,
- non è ammessa la presenza di label o non standard.

La lunghezza del record logico è di 280 caratteri, la lunghezza del record fisico è di 14 000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 record logici.

4 *Caratteristiche dei dischetti magnetici*

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- dimensione in pollici 8" 5,25", 3,5",
- nome archivio IMPEXP,
- organizzazione sequenziale,
- lunghezza del record 280 caratteri,
- tipo di codifica ASCII.

5 *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici*

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria - Via Marco Carucci, 99 - 00143 Roma

Mittente (denominazione ed indirizzo dell'ente fornitore)
(nome e recapito telefonico del responsabile della tenuta)

Oggetto dati relativi ai trasferimenti di cui alla legge n. 227/1990

Numero progressivo di volume

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi)

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta contenente le seguenti informazioni:

Tipo di modifica (ASCII EBCDIC) densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina)

- Nome e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici)

- Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici)

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tale riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6 *Contenuto dei supporti magnetici*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 280 caratteri:

- un record di testa del supporto,
- tanti record dettaglio quanti sono i soggetti i cui dati sono contenuti nel supporto,
- un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico, il tipo di campo può essere:

- alfabetico (A),
- numerico (N),
- alfanumerico (AN)

I campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (')

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), etc.

6.1 Descrizione del record di testa del supporto

Prog	Nome Campo	Tipo	Lunghezza	Note
1	Tipo record	N	1	Valore = 0
Dati dell'intermediario:				
2	Codice fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (comune o Stato estero)	A	25	
7	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero = EE
3-bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
9	Provincia	A	2	
10	Indirizzo	AN	35	
11	CAP	N	5	
12	Anno di riferimento	N	2	
13	Codice fornitura	N	6	Valore = IMPEXP
14	Filler	A	111	

6.2 Descrizione del record di coda del supporto

Prog	Nome Campo	Tipo	Lunghezza	Note
1	Tipo record	N	1	Valore = 9
Dati dell'intermediario:				
2	Codice fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (comune o Stato estero)	A	25	
7	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero = EE
3-bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
9	Provincia	AN	2	
10	Indirizzo	N	35	
11	CAP	N	5	
12	Anno di riferimento	N	2	
13	Codice fornitura	A	6	Valore = IMPEXP
14	Numero record tipo 5 presenti nel supporto	N	7	
15	Filler	A	104	

6.3 Descrizione del record di dettaglio

Prog	Nome Campo	Tipo	Lunghezza	Note
1	Tipo record	N	1	Valore = 8
Dati del soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione				
2	Codice fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (comune o Stato estero)	A	25	
7	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero = FE
3-bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
9	Provincia	A	2	
10	Indirizzo	AN	35	
11	CAP	N	5	
Dati della movimentazione				
12	Segnalazione import export	N	1	Valore = 1 import Valore = 2 export
13	Natura operazione	N	1	Valore = 1 corrente mercantile Valore = 2 corrente non mercantile Valore = 3 finanziaria Valore = 4 saldo di compensazioni Valore = 5 altri trasferimenti
14	Data della movimentazione	N	6	GGMMAA
15	Causale movimentazione (cod U.I.C.)	N	4	
16	Importo movimentato	N	6	In milioni di lire
Estremi identificativi eventuali conti di destinazione:				
17	Numero di conto	AN	15	
18	Stato estero	AN	25	
19	Codice Stato estero (cod U.I.C.)	N	3	
20	Ente presso il quale è tenuto il conto	AN	35	
21	Filler	A	23	

6.4 Avvertenze



Tutte le date riportate nei tracciati record devono essere nel formato GGMMAA

I codici «Causale movimentazione» (Progressivo 15 del punto 6.3) e «Stato estero» (progressivo 19 del punto 6.3) sono desunti dagli allegati 6 ed 8 delle istruzioni UIC R V n° 1990/1 del 9 maggio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 14 maggio 1990

FACSIMILE

Al Ministero delle Finanze
Anagrafe Tributaria
Via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

COMUNICAZIONI INVIATE AI SENSI DEL D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, CONVERTITO NELLA LEGGE
4 AGOSTO 1990, N. 227

1	DATI DELL' INTERMEDIARIO		Codice Fiscale	
Denominazione				
ovvero, nel caso di persona fisica:				
Cognome		Nome		
Comune o stato estero di nascita		Provincia	Data di nascita	
DOMICILIO FISCALE		Provincia	C.A.P.	
Comune				
Indirizzo			Anno di riferimento	
Numero di modelli di tipo 2 "trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari" allegati al presente modello				
Numero di supporti magnetici allegati al presente modello				

Data

Firma del responsabile

.....

Avvertenza

Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso.

FACSIMILE

pagina n.	di
-----------	----

Codice Fiscale dell'intermediario

**TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, TITOLI O VALORI MOBILIARI
(ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 227/90)**

2	DATI DEL SOGGETTO PER CONTO O A FAVORE DEL QUALE E' FATTA LA MOVIMENTAZIONE		Codice Fiscale
	Denominazione		
ovvero, nel caso di persona fisica:			
Cognome		Nome	
Comune o stato estero di nascita		Provincia	Data di nascita
DOMICILIO FISCALE		Provincia	C.A.P.
Comune			
Indirizzo			

DATI DELLA MOVIMENTAZIONE

Movimentazione dall'estero <input type="checkbox"/>	Causale movimentazione (cod. U.I.C.) Importo movimentato (in milioni di lire)	Data operazione
verso l'estero <input type="checkbox"/>		
Natura operazione		
corrente mercantile <input type="checkbox"/>	finanziaria <input type="checkbox"/>	altri trasferimenti <input type="checkbox"/>
corrente non mercantile <input type="checkbox"/>	saldo di compensazioni <input type="checkbox"/>	

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI EVENTUALI CONTI DI DESTINAZIONE *

Ente presso il quale è tenuto il conto	
Numero del conto	Stato estero **

* ivi compresi i conti esteri accessi in Italia

** per i conti esteri accessi in Italia va indicato il codice * 086 *

Avvertenze

Scrivere a macchina o stampatello.

Barrare le caselle interessate.

La data dell'operazione deve essere nel formato GGMMAA.

La "causale movimentazione" è riportata in codice, secondo la codifica dell'Ufficio Italiano Cambi desunta dall'allegato 6 delle istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990 pubblicate nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1990.

ALLEGATO 3

**COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI**

1 Avvertenze generali

Per l'invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i seguenti tipi di supporto magnetico

- nastri magnetici a bobina,
- nastri magnetici a cartuccia per le unita a nastro tipo «IBM 3480».
- dischetti magnetici

Tutti i supporti magnetici devono essere accompagnati da una comunicazione cartacea (vedi allegato 2, modello di tipo I «dati dell'intermediario») sottoscritta da legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso

2 Caratteristiche dei nastri magnetici a bobina

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche

- numero di tracce 9,
- numero di caratteri per pollice 1600 6250,
- tipo di codifica EBCDIC o ASCII,
- non è ammessa la presenza di label standard o non standard

La lunghezza del record logico è di 280 caratteri, la lunghezza del record fisico è di 14 000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 record logici

3 Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche

- numero di tracce 18,
- numero di caratteri per pollice 38 000,
- tipo di codifica EBCDIC,
- non è ammessa la presenza di label o non standard

La lunghezza del record logico è di 280 caratteri, la lunghezza del record fisico è di 14 000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 record logici

4 Caratteristiche dei dischetti magnetici

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute e devono rispondere alle seguenti caratteristiche

- dimensione in pollici 8", 5 25", 3,5",
- nome archivio IMPEXP,
- organizzazione: sequenziale,
- lunghezza del record 280 caratteri,
- tipo di codifica ASCII

5 Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi, in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati

Destinatario	Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria - Via Marco Carucci, 99 - 00143 Roma
Mittente (denominazione ed indirizzo dell'ente fornitore) (nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)
Oggetto	dati relativi ai trasferimenti di cui alla legge n. 227/90.
Numero progressivo di volume
Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi)

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta contenente le seguenti informazioni

- Tipo di modifica (ASCII/EBCDIC) densità di registrazione espressa in b p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina):
- Nome e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici).
- Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici)

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tale riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti

6 Contenuto dei supporti magnetici.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 280 caratteri:

- un record di testa del supporto,
- tanti record dettaglio quanti sono i soggetti i cui dati sono contenuti nel supporto;
- un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

- alfabetico (A),
- numerico (N),
- alfanumerico (AN)

I campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (').

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), etc.

Gli intermediari che effettuano sia le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, che le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 4, dello stesso decreto, possono effettuare una unica fornitura annuale, comprendente:

- un record di testa del supporto,
- tanti record dettaglio relativi all'art. 1, comma 1, (tipo record=5);
- tanti record dettaglio relativi all'art. 1, comma 4, (tipo record=6);
- un record di coda del supporto

6.1 Descrizione del record di testa del supporto.

Prog	Nome Campo	Tipo	Lungh	Note
1	Tipo record	N	1	Valore=0
Dati dell'intermediario:				
2	Codice fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (comune o Stato estero)	A	25	
7	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero=EE
3-bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
9	Provincia	A	2	
10	Indirizzo	AN	35	
11	CAP	N	5	—
12	Anno di riferimento	N	2	
13	Codice fornitura	N	6	Valore=IMPEXP
14	Filler	A	111	

6.2 Descrizione del record di coda del supporto.

Prog	Nome Campo	Tipo	Lungh.	Note
1	Tipo record	N	1	Valore=9
Dati dell'intermediario:				
2	Codice fiscale	AN	16	—
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (comune o Stato estero)	A	25	
7	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero=EE
3-bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
9	Provincia	AN	2	
10	Indirizzo	N	35	
11	CAP	N	5	
12	Anno di riferimento	N	2	
13	Codice fornitura	A	6	Valore=IMPEXP
14	Numero record tipo 5 presenti nel supporto	N	7	
15	Numero record tipo 6 presenti nel supporto	N	7	
16	Filler	A	97	

6.3 Descrizione del record di dettaglio.

Prog	Nome Campo	Tipo	Lungh	Note
1	Tipo record	N	1	Valore=6
Dati del soggetto per conto o a favore del quale è fatta la movimentazione:				
2	Codice fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (comune o Stato estero)	A	25	
7	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero=EE
3-bis	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
9	Provincia	A	2	
10	Indirizzo	AN	35	
11	CAP	N	5	
Dati della movimentazione:				
12	Segnalazione acquisto/vendita	N	1	Valore=1 acquisto Valore=2 vendita
13	Natura operazione	N	1	Valore=1 titoli Valore=2 valori mobiliari
14	Data della movimentazione	N	6	GGMMAA
15	Elementi identificativi del titolo	AN	30	
16	Importo movimentato	N	6	In milioni di lire
17	Filler	A	75	

6.4 Avvertenze

Tutte le date riportate nei tracciati record devono essere nel formato GGMMAA

FACSIMILE

Al Ministero delle Finanze
Anagrafe Tributaria
Via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

COMUNICAZIONI INVIATE AI SENSI DEL D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, CONVERTITO NELLA LEGGE
4 AGOSTO 1990, N. 227.

3	DATI DELL' INTERMEDIARIO		Codice Fiscale	
	Denominazione			
ovvero, nel caso di persona fisica:				
Cognome		Nome		
Comune o stato estero di nascita		Provincia	Data di nascita	
DOMICILIO FISCALE		Provincia	C.A.P.	
Comune				
Indirizzo			Anno di riferimento	
Numero di modelli di tipo 4 "Acquisto o vendita di titoli o valori mobiliari esteri" allegati al presente modello			_ _ _ _	
Numero di supporti magnetici allegati al presente modello			_ _ _ _	

Data

Firma del responsabile

Avvertenza

Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso.

FACSIMILE

pagina n.	di
-----------	----

Codice Fiscale dell'intermediario

**ACQUISTO O VENDITA DI TITOLI O VALORI MOBILIARI ESTERI
(ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA LEGGE 227/90)**

4	DATI DEL SOGGETTO PER CONTO O A FAVORE DEL QUALE E' FATTA LA MOVIMENTAZIONE		Codice Fiscale
	Denominazione		
ovvero, nel caso di persona fisica:			
Cognome		Nome	
Comune o stato estero di nascita		Provincia	Data di nascita
DOMICILIO FISCALE		Provincia	C.A.P.
Comune			
Indirizzo			
DATI DELLA MOVIMENTAZIONE			
Segnalazione acquisto/vendita		Importo movimentato (in milioni di lire)	Data operazione
acquisto <input type="checkbox"/>	vendita <input type="checkbox"/>	_____	_____
Natura operazione		titoli <input type="checkbox"/>	valori mobiliari <input type="checkbox"/>
Elementi identificativi del titolo			

Avvertenze

Scrivere a macchina o stampatello.

Barrare le caselle interessate.

La data dell'operazione deve essere nel formato GGMMAA.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 13 del D.P.R. n. 605/1973 e successive modificazioni, dispone che se le comunicazioni all'anagrafe tributaria non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscrivere, la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire quaranta milioni; se invece le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire quarantamila a lire duecentomila; infine, in caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire quattrocentomila per ciascuna omissione o inesattezza.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) *(soppressa dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).*

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 167/1990, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). — 1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

94G0158

DECRETO 30 dicembre 1993.

Versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sulle rendite AVS da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce l'obbligo, a carico degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, di effettuare una ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (AVS);

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1992, che ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di versamento della ritenuta sulle rendite erogate dall'AVS al competente concessionario della riscossione;

Considerato che tali ritenute, se operate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono assimilate a quelle di cui all'art. 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per cui si rende possibile, in via alternativa, il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

Decreta:

Art. 1.

La ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) ai beneficiari italiani, se operata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale sostituto di imposta, deve essere versata alla tesoreria provinciale dello Stato facendola affluire al capitolo 1023, art. 2.

Sui modelli di versamento deve essere riportato, tra l'altro, il periodo e l'anno in cui sono stati corrisposti i proventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A1437

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Roma n. 31738 del 12 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A1438

DECRETO 7 febbraio 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Agnano 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Agnano - manifestazione 1994, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Agnano - manifestazione 1994, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Agnano», con inizio il 7 febbraio 1994, si concluderà il 17 aprile 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 17 aprile 1994 alle ore 10, presso la Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 17 aprile 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Agnano».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i cavalli classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Agnano - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 12 aprile 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 17 aprile 1994.

È data però facoltà agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 14 aprile 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

94A1439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1994.

Annullamento del decreto ministeriale 21 settembre 1993 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani installatori edili affini a r.l.», in Corsico, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani installatori edili affini a r.l.», con sede in Corsico (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Cattaneo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera del 20 ottobre 1993 del predetto dott. Alberto Cattaneo con la quale si comunica che la cooperativa suddetta è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano con sentenza n. 543/1993 del 18 maggio 1993;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la società cooperativa «C.A.I.E.A. - Cooperativa artigiani installatori edili affini a r.l.», con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti in data 31 maggio 1977, rep. n. 2554, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alberto Cattaneo, residente in Busto Arsizio (Varese), via Leonardo da Vinci n. 7, è annullato.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1440

DECRETO 10 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Analisi e ricerca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della relazione del commissario governativo in data 21 ottobre 1993 in merito alla società cooperativa di produzione e lavoro «Analisi e ricerca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Analisi e ricerca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Maurizio Colafelli, rep. n. 7340, in data 30 luglio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per

gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Lucarelli, viale Castrense, 6, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1441

DECRETO 21 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Produttori salentini associati a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 ottobre 1993 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Produttori salentini associati a r.l.», con sede in Lecce;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Produttori salentini associati a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio dott. Gennaro Barone, in data 25 novembre 1976, rep. n. 906, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Maci Paolo, residente a Campi Salentina (Lecce), via Taranto, 171, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1442

DECRETO 21 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio cooperativo COAVI (Consorzio avicunicolo) - Soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 settembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio cooperativo COAVI (Consorzio avicunicolo) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, frazione San Martino in Campo, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio cooperativo COAVI (Consorzio avicunicolo) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia, frazione San Martino in campo, in liquidazione, costituita per rogito dott. Giuseppe Brunelli in data 11 maggio 1990, rep. n. 31627, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianluca Tesorini, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1443

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1994.

Modificazione delle soglie delle partecipazioni rilevanti al capitale delle società Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a. ai fini dell'informazione all'organo di controllo e al mercato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1/5-bis;

Visto il comma 9 del medesimo art. 1/5-bis ai sensi del quale il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, può modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, le soglie delle partecipazioni al fine di assicurare la trasparenza delle proprietà azionarie;

Considerata la composizione frazionata del capitale delle società Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a., a seguito dell'introduzione di limiti all'entità del possesso azionario mediante clausole statutarie;

Ritenuto di dover assicurare la trasparenza della proprietà azionaria delle società Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a.;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Decreta:

Le soglie delle partecipazioni di cui all'art. 1/5-bis, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nelle società Credito italiano S.p.a. e Banca commerciale italiana S.p.a. sono le seguenti: 2,50, 5, 10, 18 e 33 per cento del capitale delle società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in logopedia;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1992, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 26 marzo 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 3017 del 6 settembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 15 luglio 1993 all'istituzione di corsi di diploma universitario nell'Università di Catania;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 660 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola speciale per tecnici di logopedia.

Sono soppressi il capo II - Scuola speciale per tecnici di logopedia e gli articoli 686 (ex 279) e 696 (ex 289).

Nella parte quarta capo I, col. n. 9 e lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il diploma universitario in logopedia.

Dopo l'art. 833 e sempre con lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo X

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 834 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le Università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera, può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in otto per anno di corso.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria, coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 835 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno cinquecento ore, secondo anno cinquecento ore, terzo anno quattrocento ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale è svolto per settecento ore nel primo anno (trecentocinquanta ore per semestre), novecento ore nel secondo anno (quattrocentocinquanta per semestre), mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre). Lo studente deve seguire, altresì, attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto, altresì, a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati, compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicomotricità.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
scienze della comunicazione;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

*II semestre:***C.7. Corso integrato di semeiotica II:**

semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre.

Area D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative, i principi di sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale;

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia,
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Il semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semiologia logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi, da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 836 (*Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispose apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

5. La commissione di esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità fra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunicano detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 6 dicembre 1993

Il rettore: RODOLICO

94A1445

CIRCOLARI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 10 febbraio 1994.

Applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, in materia di edilizia sanitaria.

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome

Ai presidenti degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

PREMESSA.

L'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha apportato modifiche alla procedura prevista dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha dato mandato ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità di provvedere alla emanazione di una nuova regolamentazione rispetto a quella dettata con circolare n. 100/SCPS/21.13479 dell'11 settembre 1991, indicando alle regioni, alle province autonome ed agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la documentazione da trasmettere al Comitato medesimo.

PROCEDURE.

Al fine di rendere uniforme e tempestivo l'espletamento delle procedure per il finanziamento dei progetti di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 citata in premessa, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiederanno al CIPE il finanziamento dei progetti corredandoli della documentazione di seguito elencata:

1) copia, da inviarsi *una tantum* al momento della presentazione della prima richiesta, della delibera dei competenti organi regionali di approvazione del piano pluriennale di investimenti;

2) copia conforme della delibera della giunta regionale con la quale si approva il progetto esecutivo, ovvero copia conforme degli atti formali esecutivi ai sensi di legge, qualora trattasi di intervento per il quale non è previsto il progetto esecutivo;

3) scheda, di cui all'allegato A, corredata della documentazione in essa indicata.

Sarà cura delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentare al Ministero del tesoro — e per conoscenza al CIPE — la richiesta di autorizzazione alla contrazione del mutuo entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di autorizzazione.

Entro centottanta giorni dall'avvenuta autorizzazione si dovrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso di gara CEE, entro centocinquanta giorni negli altri casi. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione.

Trascorsi senza giustificato motivo i predetti termini, il CIPE procederà alla revoca del finanziamento.

Al fine di consentire il monitoraggio temporale sull'esecuzione delle opere, una volta espletate le procedure di contrazione mutuo, affidamento lavori e apertura cantiere, e non oltre il primo anno dalla data di autorizzazione del mutuo da parte del Ministero del tesoro per il singolo progetto, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, invieranno al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «scheda notizie» sull'espletamento degli adempimenti per l'utilizzazione del finanziamento autorizzato e la realizzazione dei lavori secondo lo schema indicato nell'allegato B.

Le informazioni sullo stato di avanzamento di tutte le iniziative secondo l'allegato C saranno inviate con cadenza semestrale — al 30 giugno e al 31 dicembre.

Al fine di rendere attuale il quadro complessivo di programmazione finanziaria, le regioni e le province autonome invieranno al Ministero della sanità ed al CIPE (a quest'ultimo allegandola alle richieste di finanziamento — allegato D —) l'eventuale rimodulazione degli interventi quale risulta dalle modifiche apportate nel tempo alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, tenendo conto della riserva di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492.

Il CIPE sarà informato della regolare realizzazione degli interventi attraverso il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici cui gli enti interessati assicureranno la massima collaborazione.

Gli allegati A, B, C e D fanno parte integrante della presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

*Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica*
SPAVENTA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

ALLEGATO A

Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica
Direzione Generale per l'Attuazione
della Programmazione Economica
Segreteria Cipe
Via XX Settembre, 97
00197 ROMA

Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica
Nucleo ispettivo per la verifica
degli investimenti pubblici
Via PIANCIANI, 16
00185 ROMA

e, p.c.: Ministero della Sanità
Servizio Centrale Programmazione
Sanitaria
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 20 DELLA LEGGE 11.3.1988 N. 67

RICHIEDENTE

a) Regione _____

b) Provincia autonoma _____

c) Ente (art. 4, c. 15, L. 412/91) _____

USL _____

1-TITOLO E FINALITA' DEL PROGETTO (1) _____

2-LOCALIZZAZIONE: COMUNE DI _____ PROVINCIA (_____)
Categorie Opere P.S.S.N. _____

(1) Allegare planimetria generale dell'opera da realizzare in formato non superiore ad A3

3-QUADRO ECONOMICO

I, J

Descrizione	Importi
- Lavori:	_____
- Opere edili	_____
- Opere di finitura	_____
- Arredi	_____
- Impianti fissi	_____
- Apparecchiature sanitarie	_____
- Sistema informatico	_____
- Altre	_____
- Somme a disposizione:	_____
- Espropri	_____
- Spese generali e tecniche	_____
- Imprevisti	_____
- IVA	_____
- Altre	_____
TOTALE	_____

4-COSTI DI INTERVENTO (£/mln)

	I triennio	Trienni successivi
- Totale	_____	_____
di cui:	_____	_____
- Lavori	_____	_____
- Attrezzature	_____	_____

5-RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO NEL I TRIENNIO (£/mln) _____

Altri finanziamenti nel I triennio:

Mutuo a carico della Regione _____

Risorse proprie _____

Altri (indicare importi e fonti) _____

6-FINANZIAMENTI PREGRESSI (£/mln) _____

Elencare le fonti di copertura con i corrispondenti importi

7-DURATA LAVORI OPERE DEL I TRIENNIO _____

8-STUDIO DI FATTIBILITA' O RELAZIONE

- approvata da Ministero della Sanità in data |__|__|__|__|__|__|__|__|
- approvata dalla Regione/Prov. autonoma in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

9-PROGETTO ESECUTIVO

- approvato da Organi regionali in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (1)
- conforme allo studio di fattibilità a suo tempo approvato dal Ministero della Sanità |__|
- conforme alle prescrizioni del Ministero della Sanità |__|
- modificato per cambiamento degli obiettivi regionali |__|
(breve descrizione delle modifiche)

9.a Il tipo di opere previste non richiede progetto esecutivo |__|

- approvazione dell'atto formale esecutivo da parte
organi regionali in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (1)

(1) Specificare l'organo e/o gli organi competenti ai sensi dell'art. 4 del D.L. 396/93, convertito nella legge 492/93.

In relazione art. 4 del DL 2/10/1993 n. 396 (convertito in Legge 4/12/93 n. 492) alla presente domanda di finanziamento sono allegati:

1) provvedimenti di approvazione del progetto esecutivo nei quali, in particolare, deve essere evidenziato:

- a) autorizzazioni nulla osta, pareri etc...
- b) dichiarazione che il progetto è redatto nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulle capacità di offerta necessarie (con particolare riferimento all'art. 8, comma 18 della legge 537/93)
- c) dichiarazione che il progetto è dotato di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso;
- d) dichiarazione che il progetto è coerente con l'attuale programmazione regionale e nazionale;

2) programma temporale di realizzazione.

Si dichiara di aver accertato che la progettazione esecutiva è completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire, nella sua completezza, tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione delle opere, ivi compresi pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc... per l'immediata cantierabilità ed utilizzabilità delle stesse.

Il Legale Rappresentante dell'ente richiedente

Ministero del Bilancio e della P.E.
Nucleo Ispettivo per la verifica
degli investimenti pubblici
Via Pianciani n. 16
00185 ROMA

SCHEDA NOTIZIE

ATTUAZIONE PROGETTO FINANZIATO DELIBERA CIPE _____
AI SENSI ART. 20 DELLA LEGGE 11/3/1988 N. 67 (alla data _____)
(da inviare entro un anno dalla data di autorizzazione alla
assunzione del mutuo da parte del Ministero del Tesoro)

- Regione _____
- Provincia _____
- Ente (art. 4, c. 15, L. 412/91) _____
- U.S.L. _____
- Titolo del Progetto _____
- Comune _____
- Tipo di opere previste _____
- Cat. opere PSSN _____
- Finalità di cui comma 2° art. 20 Legge 67/88 _____
- Finanziamento dell'intero progetto

	Primo Triennio	Trienni successivi
- art. 20 L. 67/88		
. a carico statale	£/mln _____	£/mln _____
. a carico regionale	£/mln _____	£/mln _____
- altri finanziamenti		
. risorse proprie	£/mln _____	£/mln _____
. altre fonti	£/mln _____	£/mln _____
TOTALE	£/mln _____	£/mln _____

- Operazioni mutuo
Richiesta autorizzazione al
Ministero del Tesoro data _____ £/mln _____
- Autorizzazione Ministero Tesoro data _____ £/mln _____
- Stipula contratto mutuo data _____ £/mln _____
Istituto _____
tasso _____
- Versamento somme accordate sul c/c infruttif. c/o Tes. Centr. Stato data _____

- Sistema affidamento lavori

Licitazione privata	(%)	Dati di aggiudicazione data	_____
Appalto concorso	(%)	Impresa aggiudicataria	_____
Trattativa privata	(%)		
In economica	(%)		
Estensione appalto precedente	(%)		
Altri	(%)		

Quadro economico del progetto

a) All'approvazione b) Dopo l'aggiudicazione c) Dopo eventuali perizie approvate

Opere civili	_____	_____	_____
Impianti	_____	_____	_____
Somme a disposizione	_____	_____	_____
Ribasso appalto	_____	_____	_____
TOTALE GENERALE	L. _____	L. _____	L. _____

Contratto

data di stipula _____

durata dei lavori _____

Fasi realizzazione

- Apertura cantieri data _____

Verbale consegna lavori data _____

Sospensioni

Numero _____

Aumento tempo esecuzione (mesi) _____

Eventuale contenzioso (indicare i motivi) _____

Perizie di variante e suppletive

Numero _____

Importo _____

Aumento tempo esecuzione (mesi) _____

Tempi di realizzazione

Ultimazione lavori prevista data _____

(Indicare la data prevista dal contratto aggiornata con gli eventuali slittamenti temporali conseguenti a sospensioni, perizie di variante e proroghe)

Avanzamento relativo alla data del _____

(Va indicato il complesso di spese effettuate a qualsiasi titolo - lavori e/o somme a disposizioni - risultanti dal registro di contabilità alla data di riferimento)

a) Lavori appaltati

Importi lavori contab.ti L. _____ = _____ %

Importi lavori a base di L. _____

b) Intero progetto

Importi cont.ti

a qualsiasi titolo = L. _____ = _____ %

Importo finanziato = L. _____

c) Da cronoprogramma lavori

Importi contab.ti
 a qualsiasi titolo = L. _____ = _____ %
 Importo finanziato L. _____

Finanziamenti accreditati

Alla Regione £. mln _____ data _____

Alla USL £. mln _____ data _____

Alla stazione appaltante £. mln _____ data _____

Pagamenti effettuati

All'Impresa £. _____ data _____

Altri pagamenti £. _____ data _____

Breve descrizione dei lavori finora eseguiti e di quelli previsti dal cronoprogramma.
 Evidenziare e motivare eventuale differenze per tempi, costi, tipo opere od altro.

Il Responsabile del progetto

ALLEGATO C

Al Ministero del Bilancio e della P. E.
Nucleo Ispettivo per la verifica degli
Investimenti pubblici
Via Placiani, 16
00185 ROMA

Al Ministero del Bilancio e della P. E.
Direzione Generale per l'attuazione della P. E.
Via XX Settembre, 97
00185 ROMA

RILEVAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
 | | al 30 giugno 199 |
 | | al 31 dicembre 199 |

N° d'ordine	USL Categ. Opere	Titolo progetto	Delib. Gipe	Importo (L./mln)		Apertura cantieri Lavori	Durata	Ultimez. previste	Perizie varianti Tempi Costi		Sospens. Tempi	Stato avanz.		Ultim. z. Economic effettiva event.	NOTE		
				Costo	Milivo autorizzato				Tempi	Costi		L/anno	%				

Il Presidente dell'Ente

ALLEGATO D

AL

Ministero del bilancio e della Programmazione Economica
Direzione Generale per l'Attuazione della Programmazione Economica
Segreteria C.I.P.E.
Via XX Settembre, 97
00197 ROMA

Ministero del bilancio e della Programmazione Economica
Nucleo Ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici
Via Placiani, 16
00185 ROMA

Ministero della Sanità
Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

REGIONE DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE N° DEL

LINEA DI INTERVENTO

PROV. U.S.L.	DESCRIZIONE INTERVENTO OGGETTO	IMPOSTO O PARIAMENTO		RISERVO		VARIAZ. F. TRIENNE		VARIAZ. F. TRIENNE		VARIAZ. F. TRIENNE		NUOVA PORTATA DI PROGRAMMA		MUTUO ACCESSO ECONOMICO		ALTRI	
		F. TRIENNE	F. TRIENNE	TOTALE	b. +	b. -	b. +	b. -	b. +	b. -	F. TRIENNE	F. TRIENNE	F. TRIENNE	TOTALE	CARICO STATO	CARICO REGIONE	FINANZIAMENTI

94A1448

**MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA**

CIRCOLARE 28 febbraio 1994, n. 4/94.

Art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aggiornamento dei dati di cui alle direttive-circolari numero 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 e n. 15/93 (protocollo n. 3397/93/7.491) del 16 aprile 1993, riguardanti: «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali» pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991 e n. 92 del 21 aprile 1993.

A tutti i ministeri
- Gabinetto
- Direzione gen. affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Amacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

All'ANIACAP

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Segretariato generale
- Ufficio del coordinamento amministrativo
- Dipartimento degli affari generali e del personale
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per gli affari sociali

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale

1. PREMESSA.

Si richiamano le precedenti direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 e n. 15/93 (prot. n. 13397/93.7.491) del 16 aprile 1993 concernenti l'argomento indicato in oggetto.

Con la direttiva circolare n. 15/93 del 16 aprile 1993 è stato illustrato, in particolare, che, in merito alla rappresentatività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nelle amministrazioni pubbliche, l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 (come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546) ha previsto che i relativi requisiti e modalità di accertamento devono essere definiti «con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» («sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»).

Il comma 2 del richiamato art. 47 ha precisato, inoltre, che, «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1», «restano in vigore e si applicano ... le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8».

Alla luce delle suddette disposizioni, quindi, fino a quando non interverrà l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e fino a quando non interverranno, per quanto attiene alla contrattazione decentrata, le nuove disposizioni in materia che saranno definite «dalla contrattazione collettiva nazionale», come previsto dall'art. 45, comma 8, continua ad applicarsi, per espressa previsione legislativa — sia pure in via transitoria ed anche per le autonome separate aree di contrattazione per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale —, la disciplina vigente nel settore pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale.

In applicazione delle riportate disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 29/1993 in materia di accertamento della rappresentatività sindacale nel settore pubblico, continua, pertanto, a rendersi necessario il ricorso alla normativa contenuta nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e nelle «conseguenti direttive»-circulari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cui compete il predetto accertamento.

2. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ANNO 1993.

Al fine di procedere all'aggiornamento dei dati sulla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, le amministrazioni in indirizzo sono invitate a trasmettere, con ogni urgenza, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1993, nella consistenza associativa delle confederazioni e organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego per quanto attiene, in riferimento a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni:

alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale;

alle adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similari.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate altresì a comunicare le variazioni intervenute, nel corso dell'anno 1993, nella consistenza numerica:

a) del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, per ciascun comparto di contrattazione collettiva una «autonoma separata area di contrattazione»),

b) del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una «apposita area di contrattazione»);

c) del personale appartenente alle «specifiche tipologie professionali»;

d) del personale appartenente alle «specifiche articolazioni settoriali» di cui alle lettere C) e D) del punto b) del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991;

e) di tutto il rimanente personale interessato.

A chiarimento di quanto già indicato con le direttive-circulari richiamate in oggetto, si precisa che la ricognizione delle deleghe in parola deve riferirsi all'anno 1993 e deve essere effettuata in relazione alla situazione risultante al 31 gennaio 1994, in quanto a tale data sono state registrate tutte le variazioni intervenute nel corso del predetto anno 1993.

I predetti dati, dovranno essere trasmessi entro il 15 giugno 1994.

Al fine di facilitare la trasmissione dei dati in precedenza richiamati, si allegano alla presente direttiva-circolare le schede che dovranno essere compilate e che le amministrazioni in indirizzo dovranno restituire, con ogni urgenza, e comunque nei termini di cui sopra, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI.

Per una corretta compilazione delle schede, si richiama l'attenzione delle amministrazioni su quanto segue:

a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale;

c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo i dati relativi al personale dirigenziale;

d) la scheda contrassegnata dalla lettera D3) deve contenere solo i dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche «articolazioni settoriali» nell'ambito dei comparti «aziende autonome» e «regioni-enti locali»;

e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale;

f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo i dati relativi al personale di qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali»;

g) la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce a tutto il rimanente personale interessato, con esclusione quindi del personale indicato nelle precedenti lettere b), c), d), e) ed f),

h) le schede relative al personale appartenente al Comparto «università» devono contenere dati separati, rispettivamente per il personale docente, non docente, ricercatore, dirigente e restante personale.

Le schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e D5), il numero del rispettivo personale interessato.

Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non devono rappresentare, quindi, elementi identificativi del personale delegante.

Si raccomanda la stretta osservanza della suddetta modalità a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza.

4. TRASMISSIONI DELLE SCHEDI COMPILATE

Si richiama la particolare attenzione sul rispetto del citato termine del 15 giugno 1994, tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha necessità di avere costantemente aggiornati i dati in argomento, in quanto i criteri ed i parametri contenuti nelle citate direttive-circolari dell'11 marzo 1991 e del 16 aprile 1993 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale», atteso «che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi».

Si mette in particolare evidenza che entro lo stesso termine del 15 giugno 1994, ai sensi dell'art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo «sono tenute» ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.

L'avvenuta comunicazione dei dati alle Confederazioni ed alle organizzazioni sindacali risulterà dalle suindicate schede D), D1), D2), D3), D4) e D5), sulle quali dovrà essere annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.

In proposito si ritiene opportuno richiamare alla attenzione delle amministrazioni che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali.

Infatti — come evidenziato anche nelle direttive-circolari indicate in oggetto — il porre le confederazioni e le organizzazioni sindacali in condizione di conoscere gli elementi per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle confederazioni ed organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare — documentando appositamente — alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali errori od omissioni che, ove accertati, determineranno da parte di tali amministrazioni le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate.

5. NOTIZIE RICHIESTE AI SINDACATI

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di giugno 1994, le eventuali variazioni intervenute — con riferimento all'anno precedente — per quanto attiene:

- a) all'atto costitutivo;
- b) allo statuto attualmente vigente;
- c) alla struttura organizzativa,
- d) alla elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per categorie e per territorio;
- e) al numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinte per comparto e per amministrazioni di appartenenza;
- f) alle adesioni ricevute ed al rapporto con il numero complessivo dei votanti in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni.

La comunicazione delle notizie richieste potrà essere effettuata da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali compilando le allegate schede A1), A2), B) e C), predisposte per consentire una tenuta costantemente aggiornata del «repertorio» delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti.

* * *

Fino a quando non saranno definite — ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — nuove modalità e regole per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego e fino a quando non sarà data applicazione — per quanto concerne la contrattazione collettiva decentrata — a quanto previsto dall'art. 45, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, le amministrazioni interessate procederanno direttamente ad individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede locale nei termini indicati nella richiamata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991. Tale individuazione va effettuata dalle predette amministrazioni in base ai dati in loro possesso, che sono stati comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con le modalità indicate nella presente direttiva-circolare.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra indicati.

Il Ministro. CASSESE

SCHEDA A/1 - *Sindacati* (da compilarsi solo da parte dei sindacati).

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

Confederazione sindacale (a) sigla

Sede: via tel. fax

Comune prov. c.a.p.

Atto costitutivo (data) statuto (data)

Organizzazioni sindacali aderenti (b)

Segretario generale..... tel.

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso.

(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni organizzazione sindacale aderente.

SCHEDA A/2 - *Sindacati* (da compilarsi solo da parte dei sindacati).

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Organizzazione sindacale (a) sigla

Sede: via tel. fax

Comune prov. c.a.p.

Atto costitutivo (data) statuto (data)

Aderente alla confederazione sindacale (a)

Comparto (b)

Segretario generale..... tel.

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

SCHEDA B - *Sindacati* (da compilarsi solo da parte dei sindacati).

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE SEDI ASSOCIATIVE

Sindacato (a) sigla

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE (sedi periferiche)

Via	Comune	Provincia	C.a.p.	Telefono	Comparto (b)	Categorie rappresentate
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

SCHEDA C - *Sindacati* (da compilarsi solo da parte dei sindacati).

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI, ALLE DELEGHE
ED ALLE ADESIONI RICEVUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI

Sindacato (a) sigla

Amministrazione Comparto (b)

Numero iscritti numero deleghe numero voti

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (c)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero iscritti	Numero deleghe	Numero voti
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome tel. fax

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

(c) Da compilare soltanto da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali con organizzazione distribuita sul territorio.

SCHEDA D - Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni).

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Amministrazione provincia

Comparto (b) numero dipendenti (c)

Sindacato (d) sigla

Aderente alla confederazione (d) sigla

Numero deleghe numero voti

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (e)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale della dirigenza medica e veterinaria, del personale dirigente, del personale di qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali», del personale appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche «articolarioni settoriali».

(d) Denominazione per esteso.

(e) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale
 alla organizzazione sindacale di categoria cd alla rispettiva
 struttura sindacale locale il

SCHEDA D.1 - Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni).

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL'APPOSITA AREA DI CONTRATTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 46, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione (b)
 Numero dipendenti dirigenti medici e veterinari (c)
 Sindacato (d) sigla
 Aderente alla confederazione (d) sigla
 Numero deleghe numero voti

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti medici e veterinari.
 (b) Indicare l'amministrazione cui la scheda si riferisce (USL, Istituto zooprofilattico, ecc.)
 (c) Numero complessivo dei dipendenti medici e veterinari attualmente in servizio presso l'Amministrazione cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale appartenente a «specifiche tipologie professionali».
 (d) Denominazione per esteso.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale
 alla organizzazione sindacale di categoria ed alla rispettiva
 struttura sindacale locale il

SCHEDA D.2 - Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni).

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI DI CUI ALLE «AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE» PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO, DI CUI ALL'ART. 46, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione provincia
 Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (b) numero dipendenti dirigenti (c)
 Sindacato (d) sigla
 Aderente alla confederazione (d) sigla
 Numero deleghe numero voti

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (e)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti
.....
.....
.....
.....

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome tel. fax

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti.
 (b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
 (c) Numero complessivo dei dipendenti dirigenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.
 (d) Denominazione per esteso.
 (e) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale
 alla organizzazione sindacale di categoria ed alla rispettiva
 struttura sindacale locale il

SCHEDA D/3 - *Amministrazioni (a)* (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI CHE COSTITUISCONO «SPECIFICHE ARTICOLAZIONI SOTTORIALI» CON CARATTERI DI ASSOLUTA PECULIARITÀ NELL'AMBITO DEGLI ATTUALI COMPARTI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 1993, N. 593

Amministrazione provincia

Comparto *(b)* numero dipendenti *(c)*

Sindacato *(d)* sigla

Aderente alla confederazione *(d)*

Numero deleghe numero voti

DISTRIBUZIONI TERRITORIALI *(e)*

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede

Cognome e nome tel fax

- — — — —
- (a)* Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593
 Indicare se trattasi del comparto di cui all'art. 5 ovvero di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 593/1993
(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda
(d) Denominazione per esteso
(e) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

Nota: scheda trasmessa alla confederazione sindacale
 alla organizzazione sindacale di categoria ed alla rispettiva
 struttura sindacale locale il

Scheda D 4 - Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DI PARTICOLARI CATEGORIE CON SPECIFICITÀ PROFESSIONALE: (b)

Amministrazione provincia

Comparto (c)

Numero dipendenti della particolare categoria (d)

Sindacato (e)

Aderente alla confederazione (e)

Numero deleghe (f)

Numero voti organizzazioni sindacali (g) Totale votanti del personale appartenente alla particolare categoria (h)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (i)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede

Cognome e nome tel fax

- (a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionale
- (b) Specificare la particolare categoria (vigili urbani ecc.) cui si riferisce la presente scheda
- (c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
- (d) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda
- (e) Denominazione per esteso
- (f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti la «particolare categoria» rilasciate a favore della organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda
- (g) Indicare il numero dei voti riguardanti la «particolare categoria» ottenuti dalla organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda
- (h) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla particolare categoria
- (i) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

Inviata scheda trasmessa alla confederazione sindacale
alla organizzazione sindacale di categoria ed alla rispettiva
struttura sindacale locale di

SCHEDA D/5 - Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni).

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLE «SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI» NELL'AMBITO DELLE «AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE» PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE (E PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA) IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO, DI CUI ALL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 (b).....

Amministrazione provincia

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (c)

Numero dipendenti appartenenti alla specifica tipologia professionale (d)

Sindacato (e)

Aderente alla confederazione (e)

Numero deleghe organizzazioni sindacali (f)

Numero voti organizzazioni sindacali (g) Totale votanti personale appartenente alla specifica tipologia professionale (h)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (i)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe	Numero voti

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome tel.

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti appartenenti a specifiche tipologie professionali.

(b) Specificare la tipologia professionale (biologi, farmacisti, avvocati ecc.) cui si riferisce la presente scheda.

(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego attualmente sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

(d) Numero complessivo dei dipendenti dirigenti appartenenti a specifiche tipologie professionali attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.

(e) Denominazione per esteso.

(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il «personale dirigente appartenente alla specifica tipologia professionale» rilasciate a favore della organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(g) Indicare il numero dei voti riguardanti il personale dirigente appartenente alla specifica tipologia professionale ottenuti dalla organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(h) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla specifica tipologia professionale.

(i) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Ammissione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale.....
alla organizzazione sindacale di categoria..... ed alla rispettiva
struttura sindacale locale..... il

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 marzo 1994

Dollaro USA	1685,22
ECU	1905,98
Marco tedesco	985,80
Franco francese	289,81
Lira sterlina	2513,84
Fiorino olandese	878,13
Franco belga	47,879
Peseta spagnola	12,030
Corona danese	252,05
Lira irlandese	2412,39
Draema greca	6,789
Pseudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1242,33
Yen giapponese	16,201
Franco svizzero	1173,96
Scellino austriaco	140,14
Corona norvegese	227,23
Corona svedese	210,64
Marco finlandese	304,19
Dollaro australiano	1192,29

94A1529

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della fabbrica detta Maramma del duomo di Monreale, in Monreale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 è stato approvato lo statuto alla fabbrica detta Maramma del duomo di Monreale, in Monreale (Palermo).

94A1450

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dai signori Patania Francesco e Lo Bianco Carmelo, soci della S.d.f. «Patania e Lo Bianco» di Vibo Valentia.

Con decreto 21 gennaio 1994 la riscossione del carico tributario di L. 54 657 120, dovuto dai signori Patania Francesco e Lo Bianco Carmelo, è stata sospesa ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali dei sopramenzionati contribuenti, i quali, comunque, dovranno prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A1451

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 114 datata 28 gennaio 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa di consumo di Madonna di Buia, con sede in Buia, costituita l'8 febbraio 1920 per rogito notaio dott. Micheloni Antonio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Saule Caporale, con studio in Udine, piazza Belloni 14.

Con deliberazione n. 227 datata 3 febbraio 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Cooperativa agricola allevatori suini, con sede in Udine, costituita il 14 aprile 1988 per rogito notaio dott. Pierluigi Comelli di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Siciliani, con studio in Udine, viale Ledra, 52.

94A1457

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e, visto il nono comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina è vacante un posto di ruolo di professore universitario di seconda fascia per la disciplina «diritto degli enti locali», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1458

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993)

Nell'elenco n. 4 - Procedimenti amministrativi (art. 2, comma 7) - allegato alla legge specificata in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario.

alla pag. 62, quarto rigo, in luogo delle parole « (articolo 2 del regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978) » leggasì « (articolo 2 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978) ».

alla pag. 64, al diciottesimo rigo, in luogo delle parole «legge 14 marzo 1977, n. 89)», leggasì «legge 12 marzo 1977, n. 87)»

alla pag. 66, al terzo rigo, in luogo delle parole «(legge 5 novembre 1979, n. 1086)», leggasì «(legge 5 novembre 1971, n. 1086)».

alla pag. 67, al terzo rigo, in luogo delle parole «decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1139)», leggasì «decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139)».

alla pag. 67, al ventinovesimo rigo in luogo delle parole «decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 975)», leggasì «decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974)».

93A1486

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 10 febbraio 1994, n. 302/U.L., concernente: «Applicazione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Appalti e concessioni di lavori pubblici». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994).

Alla circolare citata in epigrafe, pubblicata nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, nell'elencazione delle amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni della circolare, dopo le parole «le regioni», vanno inserite le seguenti: «le province»

94A1461

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice rettatore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 5

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 335.000	L. 672.000	Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni		
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000	sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

<i>Testata</i> (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
<i>Testo</i> . per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

<i>Testata</i> (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
<i>Testo</i> : per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Saito
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Bunzini, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 86

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria PIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

- ◇ Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
I.F.C. - Libreria Economica Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaello Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiostro Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Caprigione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alferi, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio V'ivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranze, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLERONI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZUCCO
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 25/27
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Caracci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 25/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Galimaggioro, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 474/473
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 45.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 5 2 0 9 4 *

L. 1.300